



ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  
DI REGGIO EMILIA



# Relazione di controdeduzione

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5835/87 DEL 06/04/2009

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011

VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 6399/37 DEL 24/02/2014

VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. \_\_\_\_/\_\_\_ DEL \_\_/\_\_/2014

SINDACO  
**LUCA VECCHI**

ASSESSORE ALLA RIGENERAZIONE URBANA  
E DEL TERRITORIO  
**Alex Pratisoli**

DIRETTORE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
**Arch. Massimo Magnani**



## **Equipe di progettazione Variante ZAC**

---

<b>Progetto Variante ZAC</b>	Elisa Iori, Anna Pratissoli, Moreno Veronese
<b>Gruppo di lavoro</b>	Andrea Anceschi, Marco Bertani, Luca Dall'Aglio, Maddalena Fortelli, Gianluca Galuppo, Mirco Lanzoni, Carlotta Morini, Marina Parmiggiani, Anna Scuteri, Valeria Spinato, Mariapia Terenziani.
<b>Percorso amministrativo</b>	Giovanna Vellani, Claudia Bortolani, Patrizia Pancioli, Cristina Romani, Alessandra Sedezzari

### **Specifici approfondimenti progettuali elaborati con:**

<b>Politiche per la mobilità sostenibile</b>	Alessandro Meggiato
<b>Servizio Servizi di Sportello per le Imprese, il Commercio e la Tutela Ambientale</b>	Mara Garuti, Maria Marzi
<b>Servizio Edilizia</b>	Lorena Belli, Daniele Bondavalli, Luca Cingi, Paolo Pellati, Daniele Pecorini

## INDICE

Premessa	pag. 2
1- Osservazioni pervenute e valutazioni	pag. 2
2- Osservazione interna d'ufficio	pag. 2
3- Rapporti con altri enti, pareri e relative controdeduzioni	pag. 7
4- Pareri delle Circoscrizioni e della CQAP	pag. 10
5- Conclusioni: effetti delle controdeduzioni	pag. 11
ALLEGATO: Parere integrato ARPA/AUSL sugli elaborati adottati	pag. 11

## **PREMESSA**

Il Comune di Reggio Emilia si è dotato della Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC), con delibera di approvazione del Consiglio Comunale P.G. n° 5167/70 del 05-04-2011, contestualmente all'approvazione del PSC e al RUE.

Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale nr. 37 del 24/02/2014, si è proceduto con l'adozione della 1ª Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale, con modifiche di natura cartografica e normativa. La 1ª Variante alla ZAC, nella versione adottata, è stata depositata ai sensi di legge in data 13/03/2014. A partire dalla citata data di deposito, sono scattati i 60 giorni di tempo, a norma di legge, per la presentazione di osservazioni alla versione adottata della ZAC, da parte di privati e di enti interessati.

La presente Relazione di controdeduzione dà atto delle proposte di modifica conseguenti alle Osservazioni pervenute nei termini, nonché delle note pervenute da Enti competenti in materia.

La presente Relazione di controdeduzione è accompagnata dalla proposta di modifica degli elaborati ufficiali della 1ª Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale, conseguenti alle considerazioni descritti nei successivi capitoli.

## **1 - OSSERVAZIONI PERVENUTE E VALUTAZIONI**

In data 12 maggio 2014 è terminato il deposito di 60 giorni degli elaborati adottati dal Consiglio Comunale. Contestualmente si sono chiusi i termini previsti dalle norme vigenti per la presentazione di osservazioni agli elaborati stessi, da parte di privati, associazioni e soggetti portatori di interessi (nr. registro 2014/1092).

Con comunicazione datata 13 maggio 2014 l'Archivio generale del Comune di Reggio Emilia, ufficializza che durante i 60 giorni di deposito (dal 13/03/2014 al 12/05/2014) non sono giunte osservazioni o comunicazioni da parte di alcun soggetto.

Anche nelle settimane successive ai 60 giorni di deposito, non risultano pervenute Osservazioni fuori termine né all'Archivio Generale, né presso il Servizio Pianificazione e Qualità Urbana.

## **2 - OSSERVAZIONE INTERNA D'UFFICIO**

L'amministrazione Comunale di Reggio Emilia, valutati gli aggiornamenti intercorsi a seguito della adozione e considerate le motivazioni di seguito espresse nel dettaglio, presenta entro i termini la presente Osservazione d'Ufficio agli elaborati adottati.

#### PROPOSTA NR. 1


Considerato che il Consiglio Comunale in sede di adozione si è espresso favorevolmente sull'introduzione del nuovo articolo 1.3.3 delle Norme tecniche della ZAC ("Attribuzione automatica della Classe I"), che tale articolo prevede l'immediata applicabilità dei valori di Classe I per quelle strutture (esistenti o di nuova costruzione) che ne abbiano caratteristiche di legge e che tale articolo prevede anche che l'adeguamento cartografico per riconoscere le nuove strutture in Classe I possa avvenire al momento della redazione delle successivi varianti alla ZAC;

Considerato che la nuova struttura scolastica in frazione Cavazzoli ha già completato il suo iter di progettazione e di edificazione, che è a tutti gli effetti operativa e che ai sensi del citato art. 1.3.3 è già sottoposta ai valori della Classe I:


Si propone che l'edificio scolastico di Cavazzoli venga riconosciuto anche a livello cartografico, in quanto ricadente nella casistica degli adeguamenti previsti dall'art. 1.3.3;

Si propone la conseguente modifica della Relazione Illustrativa della 1<sup>a</sup> Variante alla ZAC e della Tavola Z4 Nord.

ZAC - Tavola Z4 Nord - estratto versione adottata



ZAC -Tavola Z4 Nord - estratto proposta di modifica



## PROPOSTA NR. 2


Considerato che, come descritto nel secondo capitolo della Relazione Illustrativa della 1ª Variante alla ZAC una parte degli adeguamenti cartografici apportati riguarda previsioni urbanistiche nel frattempo giunte al termine del loro iter approvativo;

Considerato che nel periodo di presentazione e adozione in Consiglio Comunale della 1ª Variante alla ZAC il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Ta 46" è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 78 del 2014.


Si propone di aggiungere agli adeguamenti cartografici per previsioni urbanistiche attuate anche le modifiche relative al piano "Ta46": passaggio da "CLASSE III di progetto" a "CLASSE III";

Si propone la conseguente modifica della Relazione Illustrativa della 1ª Variante alla ZAC e della Tavola Z4 Sud.

ZAC - Tavola Z4 Sud - estratto versione adottata



ZAC - Tavola Z4 Sud - estratto proposta di modifica




### PROPOSTA NR. 3

Considerato che, come descritto nel secondo capitolo della Relazione Illustrativa della 1ª Variante alla ZAC una parte degli adeguamenti cartografici apportati riguarda previsioni urbanistiche nel frattempo giunte al termine del loro iter approvativo;


Considerato che nel periodo di presentazione e adozione in Consiglio Comunale della 1ª Variante alla ZAC il Piano Urbanistico Attuativo denominato “Ta 16” è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 105 del 2014.

Si propone di aggiungere agli adeguamenti cartografici per previsioni urbanistiche attuate anche le modifiche relative al piano “Ta16”: passaggio da “CLASSE III di progetto” a “CLASSE III”;

Si propone la conseguente modifica della Relazione Illustrativa della 1ª Variante alla ZAC e della Tavola Z4 Sud.



ZAC - Tavola Z4 Sud - estratto proposta di modifica



### 3 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI, PARERI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Nella fase successiva all'adozione, gli elaborati della prima variante alla ZAC sono stati inviati con comunicazione ufficiale datata 10/3/2014 all'ARPA e all'AUSL, in qualità di enti ambientali con competenze specifiche sulla gestione del rumore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR 15/2001 e ss.mm.

In data 24/7/2014 è giunta comunicazione ufficiale congiunta da parte dei due enti (PS nr. 4715/2014) con l'espressione del parere relativo alla versione adottata della prima variante alla ZAC.

Copia integrale del parere di ARPA e di AUSL viene allegata alla presente Relazione di controdeduzione.

Dalla citata comunicazione emergono osservazioni e considerazioni in merito sia agli aspetti cartografici della Variante, sia agli aspetti normativi.

Nella tabella che segue si riportano schematicamente i punti espressi all'interno del parere da ARPA e da AUSL e contestualmente viene presentata una proposta di controdeduzione per ciascun punto.

PUNTI RELATIVI AL PARERE ARPA - aspetti cartografici

NR	OSSERVAZIONE	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
1	In relazione al Ta-18 (località Fogliano) l'Agenzia ha espresso parere positivo al passaggio dalla Classe III di progetto alla Classe III. Si rileva un'incoerenza con la proposta di Variante alla ZAC, che classifica l'area in Classe II.	Si segnala che il richiamo alla pagina 41 della Relazione è riferito ad un capoverso che è stato denominato erroneamente "Ta-18" : si propone conseguentemente la modifica del titolo in "UTO-41" poiché il contenuto è relativo a modifiche nelle zone circostanti al Ta-18). Per quanto riguarda la modifica specifica della classificazione dell'area Ta-18, trattata all'interno del paragrafo 2.2.4 della Relazione Illustrativa, letta e condivisa l'osservazione presentata da Arpa, si ritiene opportuno modificare la cartografia della ZAC, ripristinando lo stato relativo al Piano così come valutato e verificato da Arpa. Conseguentemente all'approvazione del Piano, quindi, si procede al passaggio dell'ambito da Classe III di progetto a Classe III.
2	In relazione al Ta-36 (località Cavazzoli) l'Agenzia ha espresso parere positivo al passaggio dalla Classe III di progetto alla Classe III. Si rileva un'incoerenza con la proposta di Variante alla ZAC, che classifica l'area in Classe II e parzialmente in Classe IV.	Per quanto riguarda la modifica specifica della classificazione dell'area Ta-36, trattata all'interno del paragrafo 2.2.5 della Relazione Illustrativa, letta e condivisa l'osservazione presentata da Arpa, si ritiene opportuno modificare la cartografia della ZAC, ripristinando lo stato relativo al Piano così come valutato e verificato da Arpa. Conseguentemente all'approvazione del Piano, quindi, si procede al passaggio dell'ambito da Classe III di progetto a Classe III. Nell'area prospiciente la viabilità viene attribuita la Classe IV ad indicazione della fascia infrastrutturale da considerare.
3	In relazione al Ta-3 (località Codemondo) l'Agenzia ha espresso parere positivo alla classificazione dell'area in Classe III a condizione che venissero attuati gli interventi di bonifica acustica descritti nella relazione di clima acustico. Si rileva un'incoerenza con la proposta di Variante alla ZAC, che classifica l'area in Classe II.	Per quanto riguarda la modifica specifica della classificazione dell'area Ta-3, trattata all'interno del paragrafo 2.2.2 della Relazione Illustrativa, letta e condivisa l'osservazione presentata da Arpa, si ritiene opportuno modificare la cartografia della ZAC, ripristinando lo stato relativo al Piano così come valutato e verificato da Arpa. Conseguentemente all'approvazione del Piano, quindi, si procede al passaggio dell'ambito da Classe III di progetto a Classe III. Nell'area prospiciente la viabilità viene attribuita la Classe IV ad indicazione della fascia infrastrutturale da considerare.

#### PUNTI RELATIVI AL PARERE ARPA - aspetti normativi

NR	OSSERVAZIONE	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
4	Si rileva che la disciplina del tema delle autocertificazioni (art. 2.2.1 delle Norme) non è coerente con le indicazioni del DPR 227/2011, in relazione alle attività interessate dalla semplificazione e ai confini di applicazione della disciplina	Si propone di accorpate gli articoli 2.2 e 2..2.1 delle norme e di riformulare il nuovo articolo come segue:  <b>2.2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO</b>  <i>Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale disposte ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari de progetti o delle opere predispongono una <b>documentazione previsionale di impatto acustico</b> relativa alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.</i>  <i>Devono altresì contenere la documentazione previsionale di impatto acustico tutte le domande per il rilascio di titoli abilitativi, le domande di licenze e le domande di autorizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge n.</i>

		<p>447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.</p> <p><i>In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è fatto obbligo di presentare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le eventuali emissioni superiori ai limiti di norma, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.</i></p> <p><i>In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia prevista la presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una <b>Relazione di Collaudo Acustico</b> redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.</i></p> <p><i>Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante <b>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm.</i></p> <p><i>L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.</i></p>
5	<p>In relazione agli interventi sottoposti all'obbligo di valutazione previsionale di clima acustico (art. 2.3 delle Norme), si rileva un'incoerenza rispetto alle opportunità di dispensa da tale obbligo dettate dalla Legge 106/2011.</p>	<p>Si propone di riformulare l'art. 2.3 come segue:</p> <p><b>2.3 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO</b></p> <p><i>La redazione della <b>valutazione previsionale del clima acustico</b> è obbligatoria per le aree interessate dagli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, fatte salve le attività escluse ai sensi del comma 1, art. 4, del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese.</i></p> <p><i>Per le attività di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, la documentazione di cui al presente articolo può essere resa mediante <b>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 e ss.mm. L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata, da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 106 del 2011, la <b>dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale vigente, ivi compresi i limiti di immissione differenziali, è consentita anche per gli interventi relativi ad edifici adibiti a civile abitazione prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 2011 relativo alle piccole medie imprese, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del titolo abilitativo.</i></p>

	<i>Incoerenza non rilevata ma conseguenza diretta delle precedenti osservazioni 4 e 5</i>	Si propone di integrare l'art.1.2 delle Norme, citando all'interno del Quadro normativo di riferimento il DPR 227/2011 e la L 106/2011
--	---	--

#### PUNTI RELATIVI AL PARERE AUSL - aspetti cartografici

NR	OSSERVAZIONE	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
6	Si rileva un'incoerenza tra ambiti in cui è stato accertato in sede di PUA il rispetto dei limiti di Classe III ma che vengono ora proposti in Classe II, e ambiti invece dove viene mantenuta la Classe III pur essendo a destinazione prevalentemente residenziale. In particolare si ritiene che l'ambito Ta-46, per coerenza con quanto proposto in altri piani analoghi, andrebbe classificato in Classe II. Si ritiene altresì che l'ambito Ti 2-16 dovrebbe per coerenza essere classificato in Classe II e si ritiene opportuno valutare la possibilità di trasformare tutta l'UTO 33 da Classe III a Classe II	Per quanto riguarda la modifica specifica della classificazione dell'area Ta-46, introdotta in sede di controdeduzione e trattata all'interno del paragrafo 2.2.8 della Relazione Illustrativa, si ritiene opportuno ripristinare lo stato relativo al Piano così come valutato e verificato da Arpa, in coerenza con quanto descritto nelle precedenti Osservazioni 1, 2 e 3 di Arpa. Conseguentemente all'approvazione del Piano, quindi, si procede al passaggio dell'ambito da Classe III di progetto a Classe III. Per quanto riguarda la modifica specifica della classificazione delle aree Ti-15 e Ti-16, trattata all'interno del paragrafo 2.2.7 della Relazione Illustrativa, si ritiene opportuno classificare in Classe III il solo ambito destinato a strutture commerciali, lasciando invece la Classe II all'ambito ove risultano già in attuazione esclusivamente residenze.

#### PUNTI RELATIVI AL PARERE AUSL - aspetti normativi

NR	OSSERVAZIONE	PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
7	Si ritiene che la modifica dell'art. 2.3 relativa alla valutazione previsionale di clima acustico comporti una situazione meno cautelativa rispetto alla precedente, in quanto per i nuovi insediamenti è opportuno il rispetto della classe di appartenenza dell'UTO (in rapporto alla destinazione d'uso) e la valutazione circa la presenza di una infrastruttura viaria esistente consenta di studiare le opportune misure atte a far sì che il contesto sia il più adeguato alle funzioni previste.	Nella proposta di riformulazione dell'art. 2.3 delle norme (ved. Osservazione nr. 5) viene tolto il riferimento agli eventuali nuovi insediamenti, poiché ritenuto ridondante rispetto alle disposizioni che la classificazione acustica e le norme vigenti in materia fanno valere comunque su tali ambiti.

#### 4 - PARERI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLA C.Q.A.P.

Nella fase successiva all'adozione, gli elaborati della prima variante alla ZAC sono stati inviati con comunicazione ufficiale datata 7/3/2014 alle Circoscrizioni per la raccolta del relativo parere (non obbligatorio ai sensi dei Regolamenti vigenti).

A seguito della comunicazione, dalle Circoscrizioni “Città Storica”, “Ovest” e “Sud” non sono pervenuti pareri e osservazioni sugli elaborati adottati.

A seguito della comunicazione la Circoscrizione “Nord-est” ha convocato in data 26/03/2014 un Consiglio di Circoscrizione, inserendo all'ordine del giorno la presentazione degli elaborati adottati e l'espressione del relativo parere. Al termine della presentazione degli elaborati da parte dei tecnici del Servizio Pianificazione e Qualità Urbana e della successiva discussione, il Consiglio di Circoscrizione “Nord-est” ha determinato di esprimere parere favorevole alla prima variante alla ZAC, così come confermato nella comunicazione ufficiale fornita dalla stessa Circoscrizione e protocollata con PS nr. 1840 del 31/03/2014.

Per quanto riguarda l'espressione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) del Comune di Reggio Emilia, l'Amministrazione ha deciso di esporre gli elaborati della prima variante alla ZAC in CQAP già nella fase precedente all'adozione in Consiglio Comunale, raccogliendone parere favorevole nella seduta del 29/01/2014. Non essendo formalmente previsto un passaggio in CQAP tra l'adozione e l'approvazione e non avendo riportato gli elaborati alcuna modifica significativa rispetto alla versione presentata in CQAP, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non tornare in CQAP per la presentazione degli elaborati da approvare.

## **5 - CONCLUSIONI: EFFETTI DELLE CONTRODEDUZIONI**

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, si ritiene che le modifiche apportate successivamente all'adozione della 1<sup>a</sup> Variante alla ZAC siano riconducibili essenzialmente alle seguenti casistiche:

- aggiornamenti cartografici d'ufficio conseguenti all'approvazione di ulteriori PUA avvenuta successivamente all'adozione della Variante, secondo i criteri e le modalità già utilizzati per gli adeguamenti già contenuti nella versione adottata della Relazione Illustrativa;
- adeguamenti cartografici relativi alle controdeduzioni alle note ed alle osservazioni formulate all'interno del parere degli enti ambientali competenti (ARPA e AUSL);
- adeguamenti normativi relativi alle controdeduzioni alle note ed alle osservazioni formulate all'interno del parere degli enti ambientali competenti (ARPA e AUSL) e aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

Come già segnalato nella Relazione Illustrativa adottata dal Consiglio Comunale, i contenuti della 1<sup>a</sup> Variante sono riconducibili principalmente ad aggiornamenti e adeguamenti d'ufficio, nonché a semplificazioni dell'apparato normativo. Da questo punto di vista, le modifiche che si propongono in questa fase di controdeduzione non paiono aprire nuovi fronti e nuove problematiche rispetto alla versione adottata. Gli adeguamenti cartografici proposti consentono di incrementare il livello di coerenza delle decisioni assunte tra ambiti del territorio con caratteristiche analoghe. Gli adeguamenti e gli aggiornamenti normativi proposti consentono un'interpretazione più chiara ed univoca della disciplina, con conseguenti vantaggi anche per i tecnici che dovranno applicarne i contenuti nell'attività progettuale quotidiana.

Nel complesso, quindi, si ritiene che le proposte di controdeduzione illustrate nella presente Relazione siano coerenti e migliorative rispetto all'impianto cartografico e normativo adottato, senza tuttavia alterarne le strategie e le scelte di fondo.

## **ALLEGATO: PARERE INTEGRATO ARPA/AUSL SUGLI ELABORATI ADOTTATI**

Di seguito viene riportata una copia integrale del parere integrato di ARPA e AUSL relativo alla versione adottata della prima variante alla ZAC del Comune di Reggio Emilia.

Pratica Sinapoli n° 397

alla c.a.

Sindaco

Comune di Reggio Emilia

**comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it**

Oggetto: Osservazioni relative alla variante grafico-normativa alla Zonizzazione acustica del Comune di Reggio Emilia

Il presente parere, relativo alla variante grafico-normativa alla Zonizzazione acustica del Comune di Reggio Emilia (Prot. 1369/2014 del 10/3/2014), è fornito ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n° 15 e successive modifiche.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si segnalano le seguenti incongruenze tra la classificazione acustica proposta nella relazione illustrativa e quella avanzata in sede di Progetto di Piano Attuativo.

### **Ta-18 località Fogliano**

In data 21/10/2010 Arpa ha espresso parere (PGRE/ 2010/9466) in merito al progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata di area di trasformazione integrata Ta-18 località Fogliano. In tale parere era espressa la seguente valutazione: "E' stata presentata la relazione di previsione di clima acustico, pervenuta ad integrazione in data 28.09.2010. Si prende atto che, alla luce degli esiti dei rilievi strumentali effettuati e del modello previsionale utilizzato dallo studio di consulenza, risulterebbero rispettati i limiti acustici vigenti di classe III allo stato attuale e futuro, in seguito alla realizzazione della nuova tangenziale, ipotizzando uno scenario teorico di traffico veicolare."

A pagina 41 della relazione illustrativa l'area di trasformazione integrata Ta-18 località Fogliano è invece classificata come classe II (area prevalentemente residenziale).

### **Ta-36 loc. Cavazzoli**

Nel parere Arpa (prot. n. PGRE /11/7559) relativo al P.U.A. di iniziativa privata per l'area di trasformazione Ta-36 in variante al PRG 2001 unitamente ad aree soggette ad intervento diretto (art. 39 NTA PRG 2001), viene delineato un sostanziale rispetto dei limiti di zona di classe III sia per il periodo diurno che notturno presso tutti i recettori individuati ad esclusione di un ricettore che ha una destinazione di tipo terziario/alberghiero.

A pagina 22 della relazione illustrativa l'area di trasformazione Ta-36 in località Cavazzoli è classificata in parte come classe II (area prevalentemente residenziale) e in parte come fascia di pertinenza di classe IV della limitrofa via Hiroshima.

### **Codemondo Ta-3**

Nel parere Arpa (prot. n. 11/6446; prot. integrazioni n.11/10261) relativo al PUA di iniziativa privata Ta-3, località Codemondo, si precisava quanto segue: "E' stata presentata la relazione di clima acustico, integrata il 17/11 e il 05/12/2011 nel quale l'area che rientra in classe acustica III risulta influenzata dal rumore prodotto dalla viabilità esistente di via Teggi e via Pigoni. Sono previste opere di bonifica acustica ovvero 2 barriere alte 3 metri su via Pigoni rispettivamente della lunghezza di 40 m e 86 m e 1 barriera acustica alta 3 metri su via Teggi della lunghezza di 70 m. Con tali barriere, stante i rilievi e alle elaborazioni dati effettuate dallo studio di consulenza, si avrebbe un rispetto dei limiti vigenti dell'area oggetto dell'intervento."

A pagina 17 della relazione illustrativa l'area di trasformazione relativa al PUA di iniziativa privata Ta-3 località Codemondo è invece riportata come classe II (area prevalentemente residenziale).

## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **Autocertificazione**

Al punto 2.2.1. di pagina 15 (Autocertificazione), a proposito della documentazione di impatto acustico, si afferma quanto segue:

"L'utilizzo di tale documentazione è consentita solo nel caso non vengano previsti sistemi di mitigazione per le attività:

- che non utilizzano macchinari, impianti o processi produttivi rumorosi la Documentazione di Impatto Acustico è composta, sensi del comma 7 art.1 della D.G.R. 673/2004, da una dichiarazione del progettista/proprietario, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, a cui devono essere allegati: il lay-out dei macchinari e centrali termiche in ambiente interno ed esterno e una tabella descrittiva dei macchinari o delle attività riportante caratteristiche acustiche e di funzionamento con relativi orari;

L'autocertificazione sarà da allegare alle domande di rilascio di titolo abilitativo, o, in caso di procedura semplificata da detenere dal titolare dell'attività a disposizione delle autorità competenti al controllo."

Si precisa che, relativamente alle autocertificazioni, la materia è stata normata dal DPR 19/10/2011, n. 227 (semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese), che introduce una serie di semplificazioni in materia di valutazione di impatto acustico, con alcune specificità che è bene ricordare.

Si premette innanzitutto che:

- 1) il DPR 227/2011 si applica esclusivamente alle Piccole Medie Imprese ovvero alle imprese con meno di 250 dipendenti e meno di 50 milioni annui di fatturato (vedi art. 2 DM 18/04/2005) e che il possesso di questi requisiti dimensionali per accedere al regime di questo DPR dovrebbe peraltro essere preventivamente autocertificato dall'impresa allo Sportello Unico;
- 2) laddove nell'articolo 4 del DPR si fa riferimento alla condizione che "non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2" e che le "emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti" dal DPCM 14/11/1997 si deve intendere, in senso più ampio, la condizione per cui le emissioni sonore dell'attività siano tali da garantire il

rispetto di tutti i valori limite definiti dal DPCM 14/11/1997, compresi i limiti di immissione differenziali.

Relativamente alla presentazione della documentazione di impatto acustico, le attività interessate alla semplificazione normativa introdotta dal DPR sopra citato possono suddividersi nelle seguenti tre tipologie:

a) TIPO 1 (DPR 227/2011, art. 4, c.1)

attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

b) TIPO 2 (DPR 227/2011, art. 4, c.2)

ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

c) TIPO 3 (DPR 227/2011, art. 4, c. 3)

le rimanenti attività di PMI, diverse dalle precedenti, ma che ricadono, ovviamente, nelle tipologie per cui è prevista, secondo la Legge quadro, la presentazione di valutazione di impatto acustico (art. 8, c. 2 e c. 4, Legge 447/1995).

Le attività di TIPO 1 sono del tutto escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (articolo 8, commi 2, 3 e 4, Legge 447/1995).

Le attività di TIPO 2 e 3 mantengono l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, Legge 447/1995), secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004, con la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali). Qualora queste attività comportino, invece, il superamento dei limiti normativi, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, che dovrà contenere anche l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore (LR 15/2001, art. 10, c. 7).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L 447/95, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente l'attività in quanto è limitata a dichiarazioni di fatti, notizie e informazioni di diretta conoscenza e non presuppone valutazioni tecniche specifiche (DGR 673/2004, art. 1, c. 7).

Si ricorda infine che le Amministrazioni possono programmare verifiche a campione:

- di tipo documentale, acquisendo la valutazione di previsione di impatto acustico nei casi di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- di tipo strumentale, in accordo con Arpa, per la verifica dell'effettivo rispetto dei limiti di legge, attraverso l'esecuzione da parte dell'Agenzia di rilevazioni fonometriche, ad attività funzionanti.

Alla luce di quanto sopra riferito, relativamente alle novità introdotte dal DPR 227/2011, si ritiene che la frase inizialmente riportata a proposito di autocertificazione vada adeguatamente integrata.

### **2.3 Valutazione previsionale di clima acustico**

Nel capitolo 2.3, intitolato "Valutazione previsionale di clima acustico" si afferma quanto segue: "È fatto obbligo di produrre una valutazione di clima acustico [...]"

A tal proposito si ricorda che la Legge 106 del 12/07/2011 stabilisce che, per i Comuni che hanno proceduto alla redazione della classificazione acustica ed al suo coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati, per "i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al c. 2" dell'art. 8 della L 447/95 non sia più richiesta una relazione di valutazione del clima acustico a firma di un tecnico competente, ma sia sufficiente un'autocertificazione del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati dalla classificazione acustica comunale (differenziale compreso)<sup>1</sup>.

Per tutte le considerazioni di natura sanitaria, inerenti la variante grafico-normativa alla Zonizzazione acustica, si rimanda al parere AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica- Area Territoriale Reggio centro – Sede di Reggio Emilia (Prot. n° 66032 del 22/7/2014) allegato alla presente.

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

#### **Il Tecnico Incaricato**

Per.ind. Roberto Barbolini

#### **Area di Sistemi Ambientali**

Dott.ssa Maria Angela Pellacani

---

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo PGRE n. .... del .....

Data ..... Firma .....

---

<sup>1</sup>La questione è stata affrontata anche da parere formale del Ministero dell'Ambiente n. 2011-0029997 del 30/11/2011, riguardante l'autocertificazione asseverata da tecnico abilitato (il tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 c. 6 della L 447/95) in sostituzione della c.d. relazione di clima acustico per quanto attiene gli edifici abitativi.



Prot. N. 66032

R.E. 22/07/2014

Spett. Dirigente Area Sistemi Ambientali  
ARPA Sezione provinciale di Reggio Emilia

**OGGETTO: Parere in merito la variante grafico-normativa alla Zonizzazione acustica del Comune di Reggio Emilia.**

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. PGRE/2014/6308 del 11/7/2014 in merito alla variante grafico normativa alla Zonizzazione acustica del Comune di Reggio Emilia , valutata la documentazione trasmessa e le relative tavole, si condividono le osservazioni di Codesta Agenzia e si trasmettono le seguenti osservazioni:

**MODIFICHE CARTOGRAFICHE:**

Si condividono le osservazioni formulate ed inoltre si segnala un ulteriore aspetto, a parer nostro, da approfondire.

**Ti2-15 e Ti2-16**

Premesso che il miglioramento del Clima acustico è sempre sicuramente un obiettivo cui tendere nel caso di UTO prevalentemente residenziali, si nota una difformità di approccio in situazioni similari: infatti, mentre per alcuni ambiti (Ta 18 - Fogliano, Ta 36 - Cavazzoli, Ta 3 - Codemondo ), pur essendo stato accertato il rispetto dei limiti della classe III in fase di progettazione dei rispettivi Pua, si propone, per omogeneità di intervento, la trasformazione di aree da Classe III a Classe II, non viene applicato lo stesso principio in altre aree con PUA a destinazione residenziale come il PUA Ta 46 Via Walpot-Dimitrov recentemente approvato ed in Classe III, inserito anch'esso in un contesto prevalentemente residenziale a confine con l'UTO 32 di Classe II o come i Ti2-15 e Ti2-16 di cui si propone l'accorpamento nell'UTO 33 (classe III) dall'UTO 32 in cui erano inseriti.

Sulla base del contesto residenziale in cui i Ti2-15 e Ti2-16 sono inseriti, tenendo conto peraltro che per quanto riguarda il Ti 2-16 (adiacente al succitato PUA 46) sono già state realizzate residenze ed unicamente per il Ti2-15 è prevista una destinazione a terziario, si ritiene che solo tale area dovrebbe, eventualmente, essere classificata in classe III.

Anzi si riterrebbe opportuno un approfondimento per valutare la possibilità di trasformazione di tutta la UTO 33 (ora di Classe III) a Classe II trattandosi di area esclusivamente residenziale a bassa densità di popolazione e con incluse 2 aree in Classe I.

**MODIFICHE NORMATIVE.**

Rispetto alle modifiche normative si concorda con le osservazioni ARPA e con le varianti proposte ad eccezione per la variante descritta al punto 3.1.6 a pag. 62 in quanto si ritiene che la precedente versione sia più cautelativa della nuova: per gli eventuali nuovi insediamenti urbanistici è opportuno il rispetto della classe di appartenenza dell'UTO (in rapporto alla destinazione d'uso) e la valutazione circa la presenza di una infrastruttura viaria esistente consente di studiare le opportune misure atte a far sì che il contesto sia il più adeguato alle funzioni previste.

Il Direttore  
Dr.ssa Rispogliati Rosella